

**CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP INTERNAL**

**Parte Speciale**

**Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**

**Articolo 2 S: Durata**

**Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

**Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**

**Articolo 5 S: Qualificazione Cloud**

**Articolo 6 S: Exit Strategy e grace period**

**Articolo 7 S: Garanzie**

**Articolo 8 S: Subappalto**

**<eventuale ove previsto Articolo 8bis S: Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura>**

**Articolo 9 S: Attivazione dei servizi Cloud**

**Articolo 10 S: Verifica di conformità**

**Articolo 11 S: Livelli di servizio**

**Articolo 12 S: Servizio di supporto specialistico a pacchetto - Service Engagement Director, Advisory e Implementation Services**

**Articolo 13 S: Penali**

**Articolo 14 S: Corrispettivo**

**Articolo 15 S: Fatturazione e pagamento**

**Articolo 16 S: Condizioni particolari di risoluzione**

**Articolo 17 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

**Articolo 18 S: Nomina responsabile trattamento dati personali**

**Articolo 19 S: Forza Maggiore**

**<eventuale: Articolo 20 S: Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto>**

**Parte Generale**

**Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici**

**Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**

**Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze retributive e contributive**

**Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza**

**Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore**

**Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**

**Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile**

**Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa**

**Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali**

**Articolo 10 G: Garanzia definitiva**

**Articolo 11 G: Recesso**

**Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

**Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi**

**Articolo 14 G: Subappalto**

**Articolo 15 G: Foro esclusivo**

**Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali**

**Articolo 17 G: Risoluzione**



## **Articolo 18 G: Incompatibilità**

Classificazione del documento: Consip Internal

---

Schema di Contratto per l'affidamento di Sottoscrizioni di Servizi Cloud Oracle SaaS-PaaS e servizi di Supporto specialistico per INAIL – ID 2622

Allegato 10 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. (di seguito per brevità anche “**Committente**”) codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal \_\_\_\_\_, nella funzione di Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ = P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

### PREMESSO CHE

- a) l'articolo 29, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” («Decreto Salva-Italia»), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, l'INAIL e Consip S.p.A. hanno stipulato apposita Convenzione in data 17 marzo 2022;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;

Classificazione del documento: Consip Internal

---

Schema di Contratto per l'affidamento di Sottoscrizioni di Servizi Cloud Oracle SaaS-PaaS e servizi di Supporto specialistico per INAIL – ID 2622

Allegato 10 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_, e la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: **9725041DB3**;
- g) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- h) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Capitolato tecnico; Allegato "III" Patto di integrità; Allegato "IV" – Privacy; < *eventuale* Allegato "V" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara>, < *eventuale* Allegato "VI" - il contratto di avvalimento; *rinumerare se del caso*>, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- j) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;
- k) valgono le seguenti definizioni:
- per la Committente si intende l'INAIL;
  - ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente;
- l) *[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso]*: \_\_\_\_ risulta allo stato pendente, innanzi al \_\_\_\_\_, giudizio R.G.

Classificazione del documento: Consip Internal



\_\_\_\_\_, instaurato dalla \_\_\_\_\_ contro  
\_\_\_\_\_, per \_\_\_\_\_.]

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI  
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) sottoscrizioni di servizi Oracle SaaS per il progetto di migrazione da «On Premis» a Cloud di alcuni servizi primari dell'Istituto, attivabili seguendo una modalità definita "phasing" come descritto nel Capitolato Tecnico par. 5.1, per periodi di 36-27-15 mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della fornitura", di cui all'articolo 11 S "Verifica di conformità e della documentazione tecnica e d'uso";
  - b) sottoscrizioni di servizi Oracle PaaS per il progetto di migrazione da «On Premis» a Cloud di alcuni servizi primari dell'Istituto per 36 mesi decorrente dalla "Data di accettazione della fornitura", di cui all'articolo 11 S "Verifica di conformità e della documentazione tecnica e d'uso";
  - c) consulenza specialistica a pacchetto mediante Servizi di supporto specialistico - Advisory Services, che la Committente attiverà sulla scorta delle esigenze che emergeranno in corso di esecuzione contrattuale come previsto nel Capitolato Tecnico;
  - d) Plafond per Sottoscrizioni Oracle SaaS attivabili opzionalmente.
2. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
3. I servizi di Supporto Specialistico a pacchetto oggetto del presente contratto devono essere erogati presso le sedi INAIL di Roma individuate dall'Istituto, prevalentemente presso la sede INAIL DCOD in via del Santuario Regina degli Apostoli n. 33 in Roma, salvo diversa disposizione condivisa con la Committente per operare da remoto.
4. Il Fornitore si obbliga, a mettere a disposizione della Committente le chiavi di accesso (credenziali) necessarie per attivazione e utilizzo delle Sottoscrizioni SaaS e PaaS di cui all'art. 1 comma 1, lettere a), b) e d), tramite PEC/mail inviata al seguente indirizzo indicato dalla Committente: \_\_\_\_\_. Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione delle Sottoscrizioni e la conseguente possibilità di utilizzarle. Le

Classificazione del documento: Consip Internal



Sottoscrizioni dovranno essere corredate di relativa documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo. Nella mail dovranno essere presenti tutte le informazioni necessarie per identificare e attivare i servizi oltre che: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) il numero di repertorio del Contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti. A tale documentazione dovrà essere allegata, ove significativa, la relativa documentazione amministrativa. La ricezione della mail da parte della Committente vale esclusivamente come avviso di ricezione dell'oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia erogato delle Sottoscrizioni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche previste nel Contratto, essa si riserva la facoltà di respingere l'erogazione dei prodotti.

5. il Fornitore consegnerà alla Committente, contestualmente all'attivazione dei servizi nei termini previsti al par. 7 del Capitolato Tecnico, ai fini della sua approvazione, anche il Piano operativo contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e nella documentazione di gara. Tale Piano Operativo dovrà essere approvato dalla Committente entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta consegna dello stesso. Fatto salvo eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel piano operativo, i termini previsti nel Piano operativo approvato dalla Committente debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.
6. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei prodotti non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_.
8. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Contratto, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della Fornitura". la Committente potrà attivare l'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi al fine di gestire eventuali situazioni critiche nelle fasi di migrazione al Cloud, oggi non prevedibili, come ad esempio uno slittamento dei tempi pianificati per i diversi ambiti applicativi coinvolti nel progetto di migrazione che dovranno essere esplicitate e adeguatamente motivate in fase di rinnovo.

Classificazione del documento: Consip Internal

---



2. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, contestualmente alla stipula. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. n. 120/2020.
3. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

### ARTICOLO 3 S

#### MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, **commi 1, lett. c) o 2**.  
In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
6. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.

Classificazione del documento: Consip Internal



7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, del d.lgs. n. 50/2016.
9. Per le prestazioni a carattere continuativo di cui all'art. 1 S la Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli, ove presenti, relativi:
  - a) all'imballaggio dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
  - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
  - c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
  - d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. La rimozione degli eventuali residui, di cui alla precedente lettera d), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato del Fornitore e da un incaricato della Committente. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.

Classificazione del documento: Consip Internal

---





4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.

5. I prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

10. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

**11. <eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento:** Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.

## ARTICOLO 5 S

### QUALIFICAZIONE CLOUD

Classificazione del documento: Consip Internal



1. Il presente contratto è stipulato previa verifica del possesso del livello di qualificazione dei servizi cloud richiesto (dati e servizi ordinari).
2. Le modalità di erogazione del servizio (Livelli di servizio) sono regolate in dettaglio sul relativo marketplace, al netto di eventuali ulteriori livelli di servizio indicati nel contratto o nel Capitolato.
3. Qualora nell'erogazione dei servizi Cloud di cui all'art. "Oggetto", si verificassero dei problemi tecnici o una non disponibilità degli stessi, la Committente contatterà il Fornitore, per il tramite del Responsabile del Contratto, per la soluzione di tali problematiche ricorrendo a un numero telefonico o a un indirizzo di posta elettronica o un numero di fax all'uopo preposti. Si precisa che il valore minimo di disponibilità dei servizi ("Availability") indicato dovrà essere rispettato, pena l'applicazione delle relative sanzioni previste nell'art. "Penali".
4. Il livello di qualificazione previsto per l'erogazione oggetto del presente contratto dovrà essere mantenuta per tutta la durata contrattuale, secondo le indicazioni fornite dalla determina ACN n. 307 del 18 gennaio 2022, anche alla luce di quanto previsto dal decreto direttoriale ACN n. 29 del 2 gennaio 2023. Resta inteso che troveranno applicazione le disposizioni eventualmente introdotte a seguito dell'entrata in vigore del regime ordinario di qualificazione dei servizi cloud, la cui adozione da parte di ACN è prevista entro il 31 luglio 2023.
5. Qualora, in corso di esecuzione contrattuale, per esigenze imprevedibili e sopravvenute, dovesse verificarsi, in tutto o in parte, una modifica nella classificazione dei dati trattati che renda necessario il possesso di un livello di qualificazione di uno o più dei servizi cloud oggetto del contratto superiore a quello richiesto ai fini della stipula, fermo il diritto della Committente di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quest'ultima ha comunque facoltà di proseguire il rapporto contrattuale ove ne ricorrano i presupposti. In tale ultima ipotesi, la Committente deve darne immediata comunicazione al Fornitore tramite pec, chiedendo a quest'ultimo di avviare per il tramite del CSP/Produttore, l'iter di qualificazione corrispondente, qualora non ne sia già in possesso.
6. Il Fornitore è obbligato ad avviare, entro un termine concordato con la Committente, l'iter per il conseguimento del livello superiore di qualificazione.
7. Il Fornitore può opporre un rifiuto solo nel caso in cui il conseguimento del livello superiore di qualificazione determini l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, laddove l'adeguamento al livello di qualificazione di livello superiore risulti tecnicamente impossibile e non rientri invece nella normale alea contrattuale. A tal fine, il Fornitore dovrà produrre idonea documentazione.
8. Nel caso in cui venga dedotta l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, la Committente, a seguito dell'esame della documentazione prodotta e dell'eventuale

Classificazione del documento: Consip Internal

---



contraddittorio con il Fornitore, ha facoltà, qualora possibile, di non apportare modifiche al contratto rispetto alle condizioni precedentemente stabilite, proseguendo, eventualmente, il rapporto contrattuale per la sola parte, se esistente, per cui non si renda necessario un livello di qualificazione più elevato o l'implementazione di requisiti aggiuntivi. Per la restante parte, invece, ove quindi non sia possibile proseguire il rapporto contrattuale alle condizioni in precedenza stabilite, la Committente potrà procedere al recesso parziale.

9. La disciplina di cui ai precedenti commi da 5 a 8, si applica anche laddove, nel passaggio dal regime transitorio al regime ordinario di qualificazione dei servizi cloud:
  - siano previsti requisiti diversi o aggiuntivi per il conseguimento del nuovo livello di qualificazione;
  - la classificazione dei dati trattati resti immutata ma sia richiesto un diverso livello di qualificazione;
  - eventuali ulteriori casistiche conseguenti alla disciplina del regime ordinario.
10. Nel caso in cui l'ACN comunichi l'avvio del procedimento di sospensione o di revoca è obbligo del Fornitore darne comunicazione tramite pec alla Committente entro 5 giorni solari dalla ricezione della notifica, pena l'applicazione della penale di cui all'art. "Penali". Resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che ACN abbia comunicato l'avvio del procedimento di sospensione o di revoca senza che il Fornitore ne abbia dato comunicazione alla Committente nel termine sopra riportato, quest'ultima applicherà la penale prevista.
11. In caso di avvio del procedimento di sospensione o di revoca ovvero di avvenuta sospensione della qualificazione, il Fornitore si impegna a comunicare alla Committente ogni qualsivoglia indicazione ricevuta da ACN, entro 5 giorni solari dalla relativa ricezione, e ad adeguarvisi nei tempi eventualmente definiti dalla medesima Agenzia o con essa concordati, prestando la necessaria collaborazione al CSP/Produttore, pena l'applicazione della penale di cui all'art. "Penali". Anche in tal caso, resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che il Fornitore abbia ommesso di darne comunicazione e/o non abbia prestato la necessaria collaborazione al CSP, la Committente applicherà la penale prevista.
12. Si precisa che la sospensione o la revoca possono essere riferite a uno o più prodotti oggetto del contratto.
13. Resta inteso che, in caso di revoca della qualificazione, si applicherà quanto previsto all'art. 16 S "Condizioni particolari di risoluzione".
14. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3 S "Modifica del contratto durante il periodo di efficacia".

## ARTICOLO 6 S

Classificazione del documento: Consip Internal

---



## EXIT STRATEGY E GRACE PERIOD

1. Al termine della durata contrattuale, che esso coincida o meno con la naturale scadenza del presente contratto, per un periodo pari a 60 (sessanta) giorni, altrimenti detto **grace period**, il Fornitore si obbliga, senza oneri aggiuntivi, a mettere a disposizione della Committente i dati di quest'ultima, ai fini del relativo recupero. Il Fornitore si obbliga a dare idonee garanzie dell'eliminazione e/o avvenuta inaccessibilità dei dati del Committente. In ogni caso, il Fornitore si impegna a dare supporto al Committente per il grace period, senza oneri aggiuntivi (**Exit strategy**).
2. Preliminarmente alla fase di Exit strategy, il Fornitore si obbliga a esportare i dati in un formato che andrà stabilito in accordo con la Committente e, comunque, idoneo a consentire il ricaricamento dei dati su infrastrutture individuate dalla Committente.
3. Al termine di tale periodo di recupero, e a meno che non sia espressamente richiesto dalla legge, i dati della Committente verranno cancellati e/o comunque resi inaccessibili. A tal fine, il Fornitore si obbliga a fornire tutte le idonee garanzie a dimostrazione della eliminazione dei dati nonché la disponibilità a far eseguire verifiche in tal proposito da parte della Committente o di soggetti terzi da questa designati.

## ARTICOLO 7 S

### GARANZIE

1. Il Fornitore garantisce che i programmi/le sottoscrizioni di servizi di cui all'oggetto contrattuale sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi/le sottoscrizioni sono esenti da virus e/o altro codice malevolo, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio il Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio il Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
4. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 del c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 10 S intitolato "Verifica di conformità".
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
6. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Condizioni particolari di risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 del c.c..

Classificazione del documento: Consip Internal



## ARTICOLO 8 S

### SUBAPPALTO

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 .>*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_ per una quota pari al \_\_\_\_\_(%) dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

### **<EVENTUALE OVE PREVISTO ARTICOLO 8S BISCONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA>**

1. Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni di soggetti terzi \_\_\_\_\_, *<eventuale: conformemente a quanto dichiarato in offerta e>* in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto.  
Le prestazioni di soggetti terzi rese in virtù di contratti di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, non costituiscono subappalto.

## ARTICOLO 9 S

### ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CLOUD

1. L'attivazione della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti. Si precisa che l'attivazione della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa laddove previsti.
2. Entro il termine di previsto nel Capitolato Tecnico il Fornitore dovrà terminare il processo di attivazione di tutti i prodotti oggetto di acquisizione di cui all'art. 1S, lettere a), b) e d) nonché renderli operativi.
3. Ultimate le operazioni di attivazione il Fornitore dovrà consegnare alla Committente un "Rapporto di Fine attivazione", o altro documento che la Committente intenderà equipollente, recante indicazioni sul numero/tipologia di sottoscrizioni SaaS e PaaS attivate, nonché la Classificazione del documento: Consip Internal



dichiarazione di rispondenza dei prodotti forniti rispetto alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per l'esecuzione della Verifica di conformità.

## ARTICOLO 10 S

### VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine di **15 giorni** decorrente dalla data di attivazione dei servizi e nel corso di efficacia del contratto stesso le componenti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente al fine di riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.
2. A tal fine, contestualmente al "Rapporto di fine attivazione", di cui al precedente articolo intitolato "Consegna e attivazione" il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un "Piano di collaudo", contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa:
  - a) per la fornitura di Sottoscrizioni Cloud SaaS e PaaS del Cloud Oracle, di cui al precedente Art. 1S, comma 1, lettere a) e b) la prima volta, **entro 30 giorni** con decorrenza dalla consegna del Rapporto di Fine attivazione; successivamente con cadenza trimestrale e si concluderà entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
  - b) per i servizi di consulenza specialistica di cui al precedente Art. 1S, comma 1, lettera c), **entro 30 giorni lavorativi** dalla ricezione della "**Dichiarazione trimestrale delle Prestazioni Rese**" prodotta dall'Impresa;
  - c) per la fornitura di Sottoscrizioni Cloud SaaS attivabili opzionalmente, la prima volta, **entro 30 (trenta) giorni** con decorrenza dalla data di consegna del "Rapporto di Fine attivazione, di cui al precedente Art. 1S comma, 1 lettera c), con cadenza trimestrale entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
5. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
6. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni risultino eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.

Classificazione del documento: Consip Internal

---



7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura” con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S comma 1, lett. a), b) e d) ovvero “Data di accettazione del Servizio” con riferimento ai servizi di cui all’art. 1 S comma 1, lett. c), relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
8. L’Impresa è tenuta a prestare all’Amministrazione, a propria cura e spese, l’assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione della Amministrazione le attrezzature eventualmente occorrenti alle operazioni di verifica di conformità.
9. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato “Penali”. Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
10. Nel caso in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l’Amministrazione, ferma l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’articolo 17 G “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c..
11. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica.
12. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
14. La conformità della fornitura delle sottoscrizioni dei servizi Oracle di cui al precedente comma 4 lettere a) e c) sarà accertata periodicamente attraverso il controllo della disponibilità dei servizi acquisiti attraverso il portale Oracle., con il supporto del fornitore senza oneri aggiuntivi per INAIL
15. La conformità relativa ai servizi di supporto specialistico, prevede che l’Impresa consegni preliminarmente a INAIL un documento denominato “**Dichiarazione trimestrale delle Prestazioni Rese**”, in relazione ai servizi erogati dalla stessa nel trimestre solare precedente.
16. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il “**certificato di verifica di conformità**” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, del d.lgs. n. 50/2016.
17. Conclusa positivamente la verifica di conformità, , la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del Fornitore.
18. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
19. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione. Il

Classificazione del documento: Consip Internal

---



certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

20. A tal proposito, il Fornitore si impegna a utilizzare gli strumenti di Project Portfolio Management (PPM) in dotazione presso l'INAIL per pianificare e consuntivare le attività, giorni ed ore di supporto erogate, secondo le modalità comunicate dall'Istituto stesso.

21. INAIL rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi e all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## ARTICOLO 11 S

### LIVELLI DI SERVIZIO

1. I Servizi Cloud Oracle sono progettati per essere disponibili 24 ore al giorno sette giorni alla settimana per 365 giorni all'anno ad eccezione dei periodi programmati di manutenzione o di aggiornamento tecnologico.
2. Il Fornitore si obbliga a garantire la manutenzione e l'aggiornamento tecnologico dei prodotti software di cui al precedente art. 1 S comma 1 lett. a), b) e c) per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al precedente articolo intitolato "Verifica di conformità", a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo".
3. La disponibilità dei servizi Cloud Oracle prevede l'obbligo di ogni prestazione atta all'eliminazione di eventuali malfunzionamenti segnalati da INAIL o rilevati in autonomia dal Fornitore.
4. I Servizi Cloud Oracle sono progettati per essere disponibili 24 ore al giorno sette giorni alla settimana per 365 giorni all'anno ad eccezione dei periodi di manutenzione o di aggiornamento tecnologico. **Il Fornitore si impegna a garantire tale livello di servizio per il 99,9% del tempo di erogazione mensile del servizio stesso.** Nel caso di indisponibilità del servizio verranno applicati i crediti di servizio. Al termine di ogni mese di calendario del Periodo dei Servizi applicabile, Oracle misura il Livello di Disponibilità del Servizio o il Tempo di Attività del Servizio del mese appena concluso dividendo la differenza tra il totale dei minuti del periodo di misurazione mensile e gli eventuali tempi di "Inattività Imprevista" (definita di seguito) per il totale dei minuti del periodo di misurazione, moltiplicando poi il risultato per 100 in modo da ottenere una cifra percentuale.
5. **"Inattività Imprevista"** indica un lasso di tempo nel quale un problema dei Servizi Cloud Oracle impedisce la connessione. Inattività Imprevista non include qualsiasi periodo nel quale i Servizi Cloud Oracle o un componente degli stessi non sono disponibili a causa di:
  - (i) manutenzione programmata,
  - (ii) circostanze che esulano dal controllo di Oracle e altri eventi di forza maggiore (ad es., interruzioni avviate su richiesta di INAIL, interruzioni causate da attrezzature elettriche,

Classificazione del documento: Consip Internal





- di rete, di telecomunicazione o altre attrezzature per la connessione non Oracle, attacchi alla sicurezza, disastri naturali o eventi politici),
- (iii) qualsiasi azione o inazione da parte di INAIL, dei suoi Utenti o di terzi (ad eccezione degli agenti e collaboratori Oracle che Oracle ha assunto per l'erogazione dei Servizi Cloud Oracle applicabili),
- (iv) qualsiasi sospensione da parte di Oracle permessa dal contratto.
6. Per qualsiasi mese in cui il Livello di disponibilità del servizio dei **Servizi Oracle SaaS Public Cloud** interessati è inferiore al Livello di disponibilità del servizio target applicabile del **99.9%** (o Tempo di attività del servizio target) durante un periodo di report mensile, l'Utente ha diritto a ricevere Crediti di servizio come percentuale delle Tariffe applicabili per i servizi cloud:
- ✓ 10% quando il livello di disponibilità del servizio è inferiore al 99,9% ma superiore al 99,5% nel mese di calendario applicabile;
  - ✓ 15% quando il livello di disponibilità del servizio è pari o inferiore al 99,5% ma superiore al 99,0% nel mese di calendario applicabile;
  - ✓ 25% quando il Livello di disponibilità del servizio è inferiore o uguale al 99,0% nel mese di calendario applicabile.
- In nessun caso la quantità di Crediti di servizio in un mese del periodo di riferimento può superare il 25% delle Tariffe per servizi cloud applicabili di quel mese.
7. Per qualsiasi mese in cui il Livello di disponibilità del servizio dei **Servizi Oracle PaaS Public Cloud** interessati è inferiore al Livello di disponibilità del servizio target applicabile del **99.9%** (o Tempo di attività del servizio target) durante un periodo di report mensile, l'Utente ha diritto a ricevere Crediti di servizio come percentuale delle Tariffe applicabili per i servizi cloud:
- ✓ 10% quando il livello di disponibilità del servizio è inferiore al 99,9% ma superiore al 99,0% nel mese di calendario applicabile;
  - ✓ 25% quando il livello di disponibilità del servizio è pari o inferiore al 99,0% ma superiore al 95,0% nel mese di calendario applicabile;
  - ✓ 100% quando il Livello di disponibilità del servizio è inferiore o uguale al 95,0% nel mese di calendario applicabile
8. Inail avrà diritto a **ricevere Crediti di servizio** se il Livello di disponibilità dei Servizi Oracle SaaS Public Cloud interessati è inferiore al Livello target di disponibilità del servizio applicabile (o Tempo target di attività del servizio) in qualsiasi mese di calendario.
9. Oracle rileva, dal monitoraggio mensile, l'eventuale indisponibilità del servizio ma i Crediti di Servizio maturano solo a fronte di una segnalazione da parte dell'Istituto, inoltrata entro sessanta (60) giorni di calendario dal momento in cui si è verificato il problema che ha impedito la connessione o la disponibilità del Servizio cloud pubblico Oracle SaaS.
10. Per poter ricevere i Crediti di servizio, è necessario presentare una richiesta a Oracle in conformità con i termini elencati in questa sottosezione. È necessario inviare la richiesta tramite il portale di supporto o contattando il Customer Success Manager (CSM) e includere

Classificazione del documento: Consip Internal

---



tutte le informazioni necessarie affinché Oracle possa convalidare la richiesta, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- i. Una descrizione dettagliata delle circostanze per la Sua affermazione secondo cui il Servizio applicabile non ha raggiunto il Livello di disponibilità del servizio target (o Tempo di attività del servizio target);
  - ii. Informazioni riguardanti il tempo e la durata del tempo di inattività che ha causato il mancato rispetto del Livello di disponibilità target del servizio (o Tempo di attività target del servizio) da parte del Servizio applicabile;
  - iii. Il nome del Servizio applicabile che non soddisfa il Livello di disponibilità target (o Tempo di attività target);
  - iv. il nome dell'istanza di produzione pertinente;
  - v. Documentazione pertinente che può confermare che il Servizio applicabile non ha raggiunto il Livello di disponibilità target (o Tempo di attività target).
11. L'Istituto potrà ricevere l'importo di Crediti di servizio per il periodo di rendicontazione mensile in cui il Livello di disponibilità target del servizio (o Tempo di attività target del servizio) non viene raggiunto. I Crediti di servizio saranno applicati per l'eventuale saldo che, a partire dalla data di ricezione dei Crediti di servizio, è ancora dovuto in base all'ordine pertinente per tali Servizi cloud.
12. I crediti rappresentano L'INTERA RESPONSABILITÀ DI ORACLE per il mancato Target Service Availability Level (o Target Service Uptime).
13. La Committente, potrà, a sua insindacabile scelta, compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo e qualora ciò non sia possibile avvalersi della garanzia definitiva di cui di cui all'art. 7 S, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

## ARTICOLO 12 S

### SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO A PACCHETTO – SERVICE ENGAGEMENT DIRECTOR, ADVISORY E IMPLEMENTATION SERVICES

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c), previa richiesta della Committente. Il Fornitore prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a:

Part Number	Prodotto	Descrizione	n. Unità
B94211	ERP Advisory service	Oracle Fusion Cloud ERP New Feature Assessment	30
B94217	EPM Advisory e Implementation Service	Oracle Fusion Cloud ERP New Feature Implementation	48
B94216	SED Service Engagement Director	Oracle Fusion Cloud Sales and service new features assessment	49

2. La Committente si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.

Classificazione del documento: Consip Internal



3. La Committente attiverà le tipologie di pacchetto/prodotto, indicando per ognuna di esse il numero di unità richieste, dopo aver analizzato la proposta del SED Service Engagement Director presentata con specifica d'intervento (par. 8.3 Capitolato Tecnico), autorizzando in tal modo il Fornitore ad utilizzare la tipologia e le unità dei pacchetti individuati.
4. Il servizio dovrà essere erogato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 3 pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato "penali". Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della mail.
5. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante il "Rapporto di Intervento" emesso da parte del Fornitore e sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 10 S.
6. Il contenuto del servizio è dettagliatamente descritto nel capitolato tecnico.
7. I Servizi specialistici a pacchetto saranno erogati presso le sedi INAIL di Roma individuate dall'Istituto, prevalentemente presso la sede INAIL DCOD in via del Santuario Regina degli Apostoli n. 33 in Roma salvo diversa disposizione condivisa con la Committente per operare da remoto, secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico.

## **ARTICOLO 13 S**

### **PENALI**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di attivazione delle Sottoscrizioni di cui al precedente articolo 1S, comma 1, lettere a), la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a all'1 per mille del corrispettivo di cui all'Art. 14 S, comma 1 lettera a). Resta convenuto che il Fornitore s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di attivazione delle Sottoscrizioni di cui al precedente articolo 1S, comma 1, lettera b), la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a all'1 per mille del corrispettivo di cui all'Art. 14 S comma 1 lettera b). Resta convenuto che il Fornitore s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di attivazione dei servizi di cui al precedente articolo 1S, comma 1, lettera c), la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a all'1 per mille del corrispettivo di cui all'Art. 14 S, comma 1, lettera c).
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di attivazione delle Sottoscrizioni di cui al precedente articolo 1S, comma 1, lettera d), la Committente applicherà al Fornitore una penale pari all'1 per mille del corrispettivo di cui all'Art. 14 S, comma 1, lettera d). Resta convenuto che il Fornitore s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.

Classificazione del documento: Consip Internal

---



5. In caso di inadeguatezza delle risorse preposte all'erogazione del Servizio di supporto specialistico a Pacchetto, di cui al precedente articolo 15, comma 1, lettera c), rappresentata dalla Committente, qualora non si provveda ad una sostituzione nei tempi richiesti, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari all'1 per mille del corrispettivo di cui all'Art. 14 S, comma 1, lettera c).
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 13 S, comma 4, per l'erogazione del Servizio di supporto specialistico a Pacchetto, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo di cui all'Art. 14 S, comma 1, lettera c).
7. In caso di mancata reperibilità del Responsabile del Contratto di cui al par 8.1.2.5 del Capitolato Tecnico e non rispetto dei tempi previsti dal capitolato tecnico "Livelli di servizio" e cui al precedente Art. 12 S, la Committente si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo di cui all'Art. 14 S, comma 1, lettera c) per ogni inadempimento.
8. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus e/o codici malevoli nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari a € 1.000,00 per ogni inadempimento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno subito.
9. Qualora il Fornitore non consegni il Piano Operativo entro il termine previsto al precedente Articolo 1 S, comma 5, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo di cui all'Art. 14 S, per ogni giorno di ritardo.
10. Qualora la Verifica di conformità per le Sottoscrizioni SaaS di cui all'art 1 S, comma 1, lett. a) non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 10, comma 4, lettera a), la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo di cui all'Art. 14, comma 1, lettera a), per ogni giorno lavorativo di ritardo fino alla conclusione positiva.
11. Qualora la Verifica di conformità per le Sottoscrizioni PaaS di cui all'art 1 S, comma 1, lett. b) non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 10, comma 4, lettera a), la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo di cui all'Art. 14, comma 1, lettera b), per ogni giorno lavorativo di ritardo fino alla conclusione positiva.
12. Qualora la Verifica di conformità per i servizi a pacchetto non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 10, comma 4, lettera b), la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo di cui all'Art. 14, comma 1, lettera c), per ogni giorno lavorativo di ritardo fino alla conclusione positiva.
13. Qualora la Verifica di conformità per le Sottoscrizioni attivate opzionalmente non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 10, comma 4, lettera c), la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo di cui all'Art. 14 comma 1 lettera d), per ogni giorno lavorativo di ritardo fino alla conclusione positiva.
14. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001:2000 rilasciato al Fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente si riserva di applicare una penale pari al 1 % (uno per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 14 S "Corrispettivo", per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.

Classificazione del documento: Consip Internal

---



15. Per ogni giorno solare di ritardo nella comunicazione di cui all'art. 5 "Qualificazione Cloud", comma 12, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 ‰ (zero,tre per mille) dell'intero importo contrattuale di cui all'art. 14 S "Corrispettivo".
16. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 5 "Qualificazione Cloud", comma 13, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 ‰ (zero,tre per mille) dell'intero importo contrattuale di cui all'art. 14 S "Corrispettivo".
17. In caso la indisponibilità del Servizio Cloud (Availability) si protragga per oltre 8 ore, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale di cui all'art. 14 S "Corrispettivo".
18. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 18, comma 9, del presente Contratto all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal - Responsabile primario <oppure: Sub responsabile> del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario <oppure: Sub responsabile del trattamento> una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 14 S comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 16 S "Condizioni particolari di risoluzione".
19. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 18, comma 13, del presente Contratto all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile <oppure dal terzo autorizzato al trattamento> dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento <oppure: Sub Responsabile> una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 14 S, comma 1, per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 16 S "Condizioni particolari di risoluzione".
20. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
21. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.

Classificazione del documento: Consip Internal

---



22. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
23. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
24. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
25. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
26. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

## ARTICOLO 14 S

### CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari forniti riportati nella dichiarazione d'offerta, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), così suddiviso:
  - a) il corrispettivo contrattuale per la fornitura delle Sottoscrizioni SaaS di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), per 36 mesi complessivi di fornitura e della documentazione di cui all'art 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_; i prezzi unitari dei singoli prodotti sono indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato 4;
  - b) il corrispettivo contrattuale per la fornitura delle Sottoscrizioni PaaS di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), per 36 mesi e della documentazione di cui all'art 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_; i prezzi unitari dei singoli prodotti sono indicati

Classificazione del documento: Consip Internal



nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato 4;

- c) il corrispettivo contrattuale per il servizio di supporto specialistico a pacchetto cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c) è pari a € \_\_\_\_\_; i prezzi unitari dei singoli pacchetti sono indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato 4.
- d) il corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d) è pari a € 150.000,00; i prezzi unitari dei singoli servizi sono indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato 4 relativa alle sottoscrizioni di cui all'art 1S, comma 1, lett a).

Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, oneri per la sicurezza compresi, è pari a € \_\_\_\_\_.

- 2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
- 5. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di Rilevazione") i prezzi relativi alle Sottoscrizioni SaaS e PaaS Oracle e ai servizi a pacchetto, (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in base al listino ufficiale del produttore pubblicato da Oracle (di seguito "Listino di Riferimento").
- 6. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore del Listino di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.
- 7. Qualora la variazione percentuale del Listino di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, (di seguito "Soglia di Variazione"), i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso in caso di revisione in aumento, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'eccedenza del Listino di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito "Prezzi Revisionati").
- 8. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.  
Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione per l'appalto, l'Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 16 S, oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

Classificazione del documento: Consip Internal



9. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
10. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il D.M. 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
11. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
12. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.
13. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione *<nel caso in cui l'obbligo si applichi a tutte le prestazioni: della/e prestazione/i oggetto del contratto <in alternativa, nel caso in cui l'obbligo si applichi solo ad una o più prestazioni: della/e prestazione/i \_\_\_\_\_ (indicare espressamente le prestazioni cui si applica)>* devono trasmettere al Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:]
  - le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
  - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.
14. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
15. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino al Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei

Classificazione del documento: Consip Internal

---





requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

## ARTICOLO 15 S

### FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 14 S "Corrispettivo", comma 1, il Fornitore:
  - a) con riferimento alle sottoscrizioni SaaS e PaaS Oracle di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a) e b), il Fornitore potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data di **"Data di accettazione della fornitura"** di cui all'art. 10 S;
  - b) con riferimento al servizio di supporto specialistico a pacchetto di cui all'art.15 comma 1 lett. c) il Fornitore potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento sulla base degli esiti del documento denominato **"Dichiarazione trimestrale delle Prestazioni Rese"**, in relazione ai servizi erogati nel trimestre solare precedente, a decorrere dalla relativa **"Data di accettazione della fornitura"** di cui all'art. 10 S.
  - c) con riferimento alle Plafond per sottoscrizioni SaaS Oracle attivate opzionalmente di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. d), il Fornitore potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data di **"Data di accettazione della fornitura"** di cui all'art. 10 S.
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Classificazione del documento: Consip Internal



5. Si precisa che:
- ✓ le fatture di cui al comma 1 lett. a) e c) dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità;
  - ✓ le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità, dichiarazione interventi effettuati.

6. Il Fornitore è obbligato a uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al “processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”. Nell’ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato nella tabella che segue:

CODICE UNIVOCO UFFICIO	RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE	CODICE CIG	AUTORIZZAZIONE ALLA FATTURAZIONE
DCOD	81GXA9	<b>9725041DB3</b>	Inserire Codice AF

7. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 1, definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e s.m.i., sono concordati tra le parti in 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’INAIL della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ intestato all’Impresa presso \_\_\_\_\_.”
8. indicare in fattura i dati sopra riportati.
- <nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
- <nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti.
9. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario.
10. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.
11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto.
- Il conto corrente dedicato è il seguente: \_\_\_\_\_.

Classificazione del documento: Consip Internal



La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

12. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. n. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, del Contratto.
15. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate>.

## ARTICOLO 16 S

### CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto alle stesse condizioni di cui all'art. 17 G comma 1.
7. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 G.
2. In caso di nomina del Fornitore a Responsabile o sub-responsabile del trattamento dei dati personali al momento della stipula, la Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'art. 17 G ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione

Classificazione del documento: Consip Internal



tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato>, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;

- b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 17 G risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause di risoluzione:

- Nel caso in cui la qualificazione Cloud Marketplace ACN del/dei servizio/i cloud oggetto di acquisizione venga a scadenza, senza che sia rinnovata, ovvero venga revocata, il contratto si intende risolto di diritto oppure, *nel caso in cui la revoca/decadenza della qualificazione riguardi solo uno o più dei servizi cloud oggetto di acquisizione, la Committente potrà valutare la previsione di una risoluzione parziale, e non quindi integrale, del contratto, fatto salvo l'applicazione delle penali e il risarcimento del maggior danno.*
- l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 19, comma 4 (Forza Maggiore).

Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 19, comma 4 (Forza maggiore). Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 19, comma 4 (FORZA MAGGIORE), dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 17 G delle Condizioni Generali.

## ARTICOLO 17 S

### OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per

Classificazione del documento: Consip Internal



l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a./r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o

Classificazione del documento: Consip Internal

---



postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

2. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis), del D.Lgs. n. 50/2016, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

## **ARTICOLO 18 S**

### **NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono: la Gestione dei Servizi Oracle Cloud (come descritto nel Capitolato tecnico)
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i ) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..) ; ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari.
5. Le categorie di interessati sono dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc...
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
  - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
  - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge

Classificazione del documento: Consip Internal

---



relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
    - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
    - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
    - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
  - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
  - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
  - g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
  - h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
  - i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - o la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;

Classificazione del documento: Consip Internal

---



- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
  - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
  - la redazione del Piano di sicurezza e l'implementazione delle relative contromisure, conformemente al principio di privacy by design ex art. 25 del GDPR;
  - i controlli previsti dal Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) del Titolare del trattamento, certificato secondo lo Standard ISO 27001, nel rispetto delle policy definite nel SGSI.
8. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, semestralmente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione..
9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art. 13 S e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato

Classificazione del documento: Consip Internal

---





adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

10. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
11. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;
12. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
13. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art. 13 S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure

Classificazione del documento: Consip Internal

---



- più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare;
  15. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: *i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione;*
  16. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
  17. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
  18. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
  19. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
  20. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
  21. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati", come definiti nel Capitolato Tecnico. In tal

Classificazione del documento: Consip Internal

---



caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

22. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
23. Con riferimento al Trattamento dei Dati Personali i punti di contatto di INAIL sono: ***responsabileprotezionedati@inail.it*** e ***responsabileprotezionedati@postacert.inail.it*** (indirizzo PEC).

## ARTICOLO 19 S

### FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
  - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 13 S e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 16 S. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

Classificazione del documento: Consip Internal



Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 delle Condizioni Generali.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 16 S.

*<eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto:*

#### **ARTICOLO 20 S**

#### **PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.>

Roma, lì \_\_\_\_\_

Classificazione del documento: Consip Internal



La Committente  
Il Presidente

\_\_\_\_\_  
*F.to digitalmente*

L'Impresa  
il legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
*F.to digitalmente*

**NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 2 S – Durata;

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 10 S – Verifica di conformità;

Articolo 12 S – Servizio di supporto specialistico pacchetto – Service Engagement Director, Advisory e Implementation Services;

Articolo 13 S - Penali;

Articolo 16 S – Condizioni particolari di Risoluzione;

Articolo 17 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive;

Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile;

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa;

Articolo 10 G – Garanzia definitiva;

Articolo 11 G – Recesso;

Classificazione del documento: Consip Internal



Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi;

Articolo 14 G – Subappalto;

Articolo 15 G- Foro esclusivo;

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo 17 G - Risoluzione;

L'Impresa

il legale rappresentante

---

*F.to digitalmente*

Classificazione del documento: Consip Internal

---

Schema di Contratto per l'affidamento di Sottoscrizioni di Servizi Cloud Oracle SaaS-PaaS e servizi di Supporto specialistico per INAIL – ID 2622

Allegato 10 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)